

Pubblicato il 18/04/2024

00567/2024 REG.PROV.COLL.

00228/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 228 del 2023, proposto da Raffaele Pinto, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Vantaggiato e Raffaele Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;

contro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Chiara Franco, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Tassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

– della nota prot. n. 17140 del 21.2.2023 (comunicata a mezzo PEC il 22.2.2023), con cui l'ASL Brindisi ha comunicato al ricorrente l'attribuzione dell'incongruo punteggio di 17/30 relativamente alla prova pratica espletata il 10.02.2023 e, per effetto di tanto, la non ammissione del medesimo alla prova orale, per mancato superamento della citata prova, per non aver raggiunto la soglia di sufficienza fissata in 21/30;

– nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi, ove occorra: il verbale n. 8 della Commissione relativo alle operazioni di correzione della prova pratica; ogni eventuale altro provvedimento di ammissione dei candidati alla prova orale che non annoveri il nominativo del ricorrente in conseguenza di quanto sopra;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi e di Chiara Franco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori avv. A. Vantaggiato per la parte ricorrente e avv. G. Misserini, in sostituzione dell'avv. V. A. Pappalepore, per la ASL di Brindisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione n. 2224 del 26.8.2021, l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi (d'ora in avanti, per brevità, anche solo "ASL Brindisi") ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami – il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 23.9.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2021 – per la copertura di un posto di Dirigente Avvocato.

Raffaele Pinto ha partecipato al predetto concorso, superando la prima prova scritta (con assegnazione di un voto pari a 30/30) e ottenendo, invece, un voto insufficiente nella seconda prova pratica (voto pari a 17/30, a fronte di un voto minimo necessario per l'ammissione alla prova successiva di 21/30).

Con nota n. 17140 del 21.2.2023, ASL Brindisi ha pertanto comunicato all'odierno ricorrente la mancata ammissione del medesimo alla prova orale.

1.1. Con il ricorso in esame, notificato in data 7.3.2023 e depositato il successivo 8.3.2023, Raffaele Pinto ha impugnato dunque in questa sede la predetta nota, unitamente agli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, e, sulla base di un unico ordine di motivi di doglianza (*"Eccesso di potere per difetto di motivazione, perplessità, incongruenza e contraddittorietà, nonché per violazione, erronea e falsa applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione di concorso – Illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Erronea presupposizione – Violazione dei principi di buon andamento e par condicio – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost."*), ha contestato la correttezza dell'operato di ASL Brindisi, chiedendo al Tribunale di annullare gli atti in gravame, previa concessione di idonea tutela interinale.

Si è costituita nel presente giudizio ASL Brindisi in data 23.3.2023 per resistere al ricorso azionato dalla controparte, nonché Chiara Franco, in pari data, con mera memoria di rito.

1.2. Con ordinanza n. 167 del 3.4.2023, la domanda cautelare formulata da Raffaele Pinto è stata accolta e, per l'effetto, è stato ordinato all'Amministrazione di sottoporre l'elaborato del ricorrente ritenuto insufficiente a nuova correzione ad opera di una Commissione in diversa composizione.

L'Amministrazione ha successivamente ottemperato al predetto provvedimento cautelare, valutando positivamente la seconda prova del ricorrente (con assegnazione del voto minimo di 21/30), consentendo allo stesso di essere ammesso con riserva alla prova orale e di essere, infine, collocato al settimo posto della graduatoria di merito approvata con delibera prot. n. 1960 del 27.7.2023.

1.3. All'udienza pubblica del 13.3.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.

3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata da ASL Brindisi nella propria memoria conclusionale depositata in data 27.12.2023.

Secondo la tesi prospettata dalla resistente, più precisamente, in pendenza di giudizio sarebbe venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente atteso che, da una parte, questi non ha provveduto ad impugnare la graduatoria di merito di cui alla delibera n. 1960/2023, con conseguente cristallizzazione della situazione di fatto *medio tempore* verificatasi, e considerato che, dall'altra, il completamento delle prove concorsuali e il proficuo inserimento nella graduatoria finale di merito hanno determinato il soddisfacimento dell'interesse sostanziale della parte azionato in giudizio.

3.1. Tale ricostruzione non può essere condivisa.

Si osserva, invero, che Raffaele Pinto è stato ammesso all'espletamento alla prova orale ed è stato poi inserito al settimo posto della graduatoria di merito adottata da ASL Brindisi "*con riserva*"; di tal che permane senza dubbio l'interesse della parte a un pronunciamento di questo Tribunale, tenuto conto della natura evidentemente provvisoria della collocazione del ricorrente all'interno della graduatoria *de qua*, derivante dalla mera esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 167 del 3.4.2023 ad opera dell'Amministrazione.

Né, sotto diverso profilo, può condividersi la prospettazione della resistente con riferimento al presunto onere della controparte di impugnare la suddetta graduatoria, non avendo la stessa alcuna portata lesiva con riguardo alla sfera giuridica del ricorrente, costituendo, al contrario, un atto favorevole per quest'ultimo.

4. Nel merito, il ricorso è fondato.

Tra le censure sollevate nell'atto introduttivo di giudizio, il ricorrente lamenta anzitutto un vizio motivazionale in riferimento all'operato valutativo della Commissione di concorso, allegando, in particolare, l'impossibilità di comprendere le ragioni che hanno indotto la stessa ad assegnare alla seconda prova del ricorrente una valutazione insufficiente.

4.1. La doglianza in esame è fondata.

Per pacifico orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa, infatti, il voto numerico attribuito da una Commissione alle prove di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione normativa, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, integrando una motivazione *ex se* sufficiente, non necessitante di ulteriori spiegazioni.

Tale principio è valido, tuttavia, alla sola condizione che vengano prefissati dalla medesima Commissione dei criteri valutativi di massima da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto.

Ne consegue che, qualora manchino tali criteri di massima, oltre a precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, la valutazione in forma numerica deve essere ritenuta illegittima, posto che, in difetto di specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con relativi punteggi, idonei a delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e a renderlo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, risulta incomprensibile l'*iter* logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove, precludendo in radice la possibilità di operare un controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo (in tal senso, *ex multis*, di recente Cons. Stato, Sez. II, nn. 4247 e 4188 del 2023; Id., Sez. VI, n. 5639/2015).

Ora, traslando le suddette coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, si rileva che, pur essendo stati individuati dalla Commissione taluni criteri di massima volti a guidare il procedimento valutativo relativamente alla seconda prova di concorso ("*aderenza della*

risposta alla traccia estratta”, “*competenza sugli argomenti trattati*”, “*proprietà di linguaggio*”, nonché “*chiarezza e correttezza di esposizione*”, come si evince dal verbale n. 7 del 10.2.2023, *sub* doc. 4, fascicolo di parte ricorrente), la stessa Commissione ha però poi omissis di puntualmente specificare, in accordo con quanto preteso dall’orientamento pretorio appena richiamato, i singoli punteggi da riferire a ciascun criterio individuato.

D’altro canto, va parimenti osservato che le ragioni sottese all’assegnazione del voto negativo alla prova svolta da Raffaele Pinto non risultano ricavabili neppure da ulteriori elementi, atteso che l’elaborato del candidato appare del tutto privo di qualsivoglia segno grafico o commento alla luce dei quali poter eventualmente comprendere sulla base di quali criteri di massima la prova di cui si discute sia stata considerata insufficiente da parte della Commissione (cfr. doc. 6, fascicolo di parte ricorrente).

5. Alla luce di quanto precede, il ricorso in esame deve essere accolto, assorbito ogni ulteriore censura in esso formulata.

Per l’effetto, gli atti impugnati in questa sede devono essere annullati nella parte in cui è stato assegnato un voto insufficiente alla seconda prova di concorso espletata dal ricorrente.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a carico di ASL Brindisi, previa compensazione delle stesse tra le restanti parti in considerazione della mera costituzione in giudizio dell’odierna controinteressata e dell’assenza, dunque, di alcuna controdeduzione nei confronti della controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.500,00 (duemilaecinquecento/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

Nino Dello Preite, Presidente FF

Paolo Fusaro, Referendario, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario

IL SEGRETARIO